

CIRCOLARE 12/2021

22/09/2021



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

DECRETO LEGGE 25.05.2021 N. 73, ARTICOLO 19, COMMI DA 2 A 7

SUPER A.C.E. o A.C.E. INNOVATIVA Fruizione del credito d'imposta

A CURA DI

LUIGI MELLONI
ELISA BRUNET

Come abbiamo segnalato nella nostra precedente circolare 9/2021, il Decreto Sostegni-Bis¹ ha introdotto un **meccanismo rafforzato e straordinario di conteggio dell'A.C.E.** (*Aiuto alla Crescita Economica*) per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ovvero quello che si chiuderà al 31 dicembre 2021, nel caso di coincidenza con l'anno solare).

Ricordiamo che la norma prevede, a fronte di una variazione in aumento dei "mezzi propri" (Capitale, riserve, utili), la possibilità di **beneficiare di una riduzione della base imponibile pari al 15% (coefficiente maggiorato rispetto all' 1,3% previsto per l'ACE ordinaria) dell'incremento in parola**, nel limite massimo di 5 milioni di euro di incremento agevolabile ed indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Per una società di capitali soggetta ad IRES, il beneficio effettivo netto può arrivare sino ad un massimo di 180.000 euro².

Il Decreto prevede, inoltre, la **possibilità di convertire il beneficio in credito d'imposta e di utilizzarlo in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo**. Tale possibilità è tuttavia **subordinata ad una preventiva "Comunicazione"** da effettuare all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 17 settembre scorso, il provvedimento prot. N. 238235/2021 con cui sono definite le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della Comunicazione predetta. Il provvedimento, il modello di comunicazione e le relative istruzioni sono attualmente reperibili anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-17-settembre-2021>

In sintesi:

- la Comunicazione deve essere predisposta ed inviata solo dai soggetti che intendono convertire il beneficio della c.d. "Super ACE" in credito d'imposta. Nessuna comunicazione è richiesta ai soggetti che intendono fruire del beneficio nella propria dichiarazione dei redditi;
- la Comunicazione **può essere inviata dal 20 novembre 2021** fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- la Comunicazione può essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati;

¹ Articolo 19 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 luglio 2021, n. 106.


² Beneficio pari a: 5.000.000 euro [incremento massimo agevolabile] * 15% [coefficiente Super ACE] * 24% [Aliquota IRES] = 180.000 euro. Rinviamo agli esempi contenuti nella nostra circolare 9/2021.

- a seguito della presentazione della Comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto con indicazione delle relative motivazioni;
- entro 30 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione, l'Agenzia delle Entrate comunica l'accettazione ovvero il diniego del credito d'imposta;
- **ATTENZIONE:** il credito d'imposta può essere effettivamente **utilizzato in compensazione oppure ceduto solo dopo aver ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate** la comunicazione avente ad oggetto la sua **accettazione**.

In conclusione, con la pubblicazione del menzionato provvedimento, l'agevolazione è operativa ed il credito d'imposta sarà effettivamente utilizzabile dal mese di dicembre 2021 (ipotizzando la trasmissione della Comunicazione il 20 novembre 2021 e la successiva comunicazione di accettazione del credito d'imposta, nei 30 giorni successivi, da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Lo Studio è a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore consulenza ed approfondimento in merito e per la compilazione ed inoltro delle Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ELISA BRUNET

ELISA.BRUNET@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT